

Italy - Case 7799

Country of decision: Italy
Date of Decision: 2004-04-23
Court: Corte di Cassazione
Case Number: 7799
IBFD Citation: CL:IT:2004-04-23:1:DEC

Svolgimento del processo

Il C. I. S.p.A. (ora U. I. S.p.A.), in qualità di incaricato del collocamento in Italia dei titoli della Soc. "C. I. S.A.", società lussemburghese di investimento collettivo di valori mobiliari, versava alla Tesoreria Provinciale di Genova l'imposta sostitutiva relativa al 1995 in base all'aliquota dello 0.50%, pari a lire 5.882.665.419, di cui all'art. 11 bis del D.L. 30 settembre 1983 n. 512 convertito nella L. 649 del 25-11-1983. In seguito, con istanza del 28 maggio 1996, ritenendo che l'imposta fosse in parte non dovuta e che dovesse essere ricalcolata applicando i criteri di cui all'art. 9 L. n. 77 del 23-03-1983, l'U. I. avanzava alla Direzione Regionale delle Entrate di Genova istanza di rimborso dell'eccedenza che riteneva indebitamente versata, quantificata in lire 3.451.883.319.

Avverso il silenzio – rifiuto dell'Ufficio, la società contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria di primo grado di Genova che accoglieva il ricorso.

L'Amministrazione proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Genova che, con sentenza n. 17/09/00 depositata il 3 agosto 2000, confermava la decisione dei giudici di primo grado.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Amministrazione dell'Economia e delle Finanze con un unico motivo.

Resisteva con controricorso la U. I. S.p.A. e presentava memoria difensiva.

Motivi della decisione

Con il motivo del ricorso l'Amministrazione ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 bis del d.l. 30 settembre 1983 n. 512, convertito nella L. 25.11.1983 n. 649, nel testo vigente all'epoca dei fatti e prima delle modificazioni apportate dall'art. 8, d.lgs. 16.06.1998, n. 201, e dall'art. 7, d.lgs. 23.12.1999 n. 505, in relazione all'art. 10 ter della L. 23.03.1983 n. 77, introdotto dall'art. 13 d.lgs. 25.01.1992 n. 83, nel testo modificato dall'art. 4, d.l. 9.9.1992 n. 372, conv. in legge, con modif. dalla L. 05.11.1992 n. 429; all'art. 25 della Convenzione fra Italia e Lussemburgo firmata a Lussemburgo il 3.6.1981 ed approvata e resa esecutiva con L. 14.08.1982 n. 747, ed applicabile in base al combinato disposto dell'art. 75, d.p.r. 29.09.1973 n. 600, dell'art. 128, t.u. 22.12.1986 n. 917, dell'art. 10 ter, comma 9, della L. 77/83 cit., e dell'art. 2 della Convenzione medesima; nonché all'art. 9 della L. 77/83 cit., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 11 del d.lgs. 83 del 25-01-92 e vigente all'epoca dei fatti e prima delle ulteriori modifiche apportate dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. 23.12.1999 n. 505, ed agli artt. 95 e 112 del D.p.r. 22.12.1986 n. 917. Motivazione insufficiente ed illogica su punti decisivi della controversia (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c. ed art. 62, primo comma, d.lgs. 31.12.1992 n. 546)".

La Commissione Tributaria Regionale di Genova ha ritenuto che la Soc. C. I. S.A. non fosse soggetta al trattamento fiscale previsto dall'art. 11 bis del d.l. 512/83, conv.

nella l. 649/83, all'epoca vigente, secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 ter della l. 77/83, introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 83/92 e modificato dall'art. 4, d.l. 372/92, conv. con modificazioni nella l. 429/92, ma potesse godere del trattamento più favorevole previsto per i fondi comuni di investimento mobiliari nazionali dall'art. 9, l. 77/83, nel testo modificato dall'art. 11 del d.lgs. 83/1992 e vigente all'epoca dei fatti. Tutto ciò in quanto l'art. 25 della convenzione italo - lussemburghese, applicabile nel caso di specie ai sensi dell'art. 75, d.p.r. 600/73, dell'art. 128, t.u.i.d., dell'art. 10 ter, comma 9, della l. 77/83 e dell'art. della stessa convenzione, prevederebbe, come evidenziato nell'istanza di rimborso, che, per evitare le doppie imposizioni, i "nazionali di uno stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativi diversi e più onerosi di quelli che sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovano nella stessa situazione".

Secondo l'Amministrazione tale decisione sarebbe errata, atteso che non ci sarebbe quella "identità di situazioni" tra i contribuenti nazionali e quelli esteri che possa autorizzare l'applicazione della normativa più favorevole agli enti lussemburghesi.

La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 11 bis, d.l. 512/83, conv. in legge dalla l. 649/83, e dall'art. 10 ter della l. 77/83, nel testo vigente all'epoca dei fatti, diverge da quella contenuta nell'art. 9 della l. 77/83, nel testo modificato dall'art. 11 del d.lgs. 83/92 e vigente all'epoca dei fatti, sia sotto un profilo soggettivo che oggettivo.

Dal punto di vista soggettivo quest'ultima norma riguarda i fondi comuni di investimento mobiliare aperti e non gli organismi di investimento collettivo disciplinati dalle direttive comunitarie n. 85/611/CEE del 20-12-1985 e n. 88/220/CEE del 22-03-1988.

Dal punto di vista oggettivo è invece diversa la base imponibile dei fondi comuni nazionali di investimento mobiliari aperti rispetto a quella sia dei corrispondenti fondi esteri, sia degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero: nel primo caso l'imposta si applicava, nel periodo in esame, sull'ammontare del valore netto del fondo, nel secondo era commisurata alla parte del fondo proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato.

La presenza di queste differenze sia di ordine soggettivo che oggettivo impedirebbe pertanto di ravvisare quella identità di situazioni che rende applicabile agli organismi collettivi di investimento in valori mobiliari con sede a Lussemburgo la disciplina più favorevole prevista per i fondi comuni nazionali di investimento mobiliare aperti.

Il ricorso merita accoglimento.

E' giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, formatasi su ricorsi presentati dall'odierno resistente in ordine agli anni 1990 e 1992, per il cui superamento non sono stati adottati motivi nuovi o diversi da quelli già in precedenza scrutinati e disattesi, ed in assenza di normativa successiva modificatrice dei presupposti di imposta, che la società italiana incaricata del collocamento in Italia di fondi di investimento di società estera (nella specie, lussemburghese) è tenuta a versare alla tesoreria provinciale l'imposta sostitutiva di cui all'art. 11 bis del D.L. 512/1983 (convertito in legge 649/1983) calcolata in base all'aliquota dello 0,50%, così come previsto per i fondi comuni esteri di investimento mobiliare, e non già in base alla più favorevole aliquota dello 0,25 per cento, di cui all'art. 9 della citata legge 77/83, applicabile ai soli fondi di investimento italiani, non essendo, all'uopo, legittimamente invocabile l'art. 25 della Convenzione tra Italia e Lussemburgo del 3 giugno 1981 (ratificata con legge 747/1982), affermativa del principio di non discriminazione in materia di imposte sul reddito, e non spiegando, altresì, influenza il disposto dell'art. 4, comma quarto del D.L. 167 del 28-06-1990, che si limita ad esentare dagli obblighi aggiuntivi di dichiarazione fiscale tutti gli organismi esteri di investimento, senza,

peraltro, operare alcuna equiparazione, ad altri fini, tra questi ultimi e quelli italiani (Cass. 8717/2001 - Cass. 16347/2003).

Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e sopra precisati, è possibile decidere in via definitiva, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., senza necessità di rinvio e conseguentemente deve accogliersi il ricorso, cassare la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigettare il ricorso introduttivo del contribuente.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero procedimento.